

VERBALE DI II ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"ACIL ODV"

L'anno 2022, il giorno 29 del mese Novembre, alle ore 9.30, in Largo Don Uva n. 4, nella sede dell'Associazione sono presenti n 52 soci, come da avviso di convocazione del 01/10/2022.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Signor Galante Rocco, il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea ordinaria dell'Associazione, in seconda convocazione

L'Assemblea validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica dello statuto in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la Sig.na Tomacci Argenzia

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, (riconosciuta con delibera Reg. n. 603 del 03/05/2006) disposto dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Segue breve discussione.

Terminata la discussione e forniti tutti i chiarimenti, lo statuto, così come sopra modificato, composto di 26 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 13.00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Potenza, 29/11/2022

Il Segretario
Tomacci Argenzia

Argenzia Tomacci

Il Presidente
Galante Rocco

Rocco Galante

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA UFFICIO TERRITORIALE DI POTENZA			
Reg. al N. 95	Registro	ESIME	Liquidazione Imposte
Art. 31 - A. Privati	Bollo	ESIME	per (9.025.11/2017)
Rich.	Sanzione	/	IL FUNZIONARIO DELEGATO
19 GEN 2023	I.S.	/	O. di S. N. 23/2018 Gianluigi PACE



ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO
In Data 19 GEN 2023 95 Serie 3

**ACIIL - ASSOCIAZIONE
CIECHI, IPOVEDENTI E
INVALIDI LUCANI
A.C.I.I.L. ODV-ETS**



STATUTO

ASSOCIAZIONE
CIECHI, POVERI E
INVALIDI LUCANI
A.C.I.L. ODV-ETS

STATUTO



Sommario

PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1) Denominazione e sede	3
Art. 2) Efficacia dello Statuto	3
Art. 3) Finalità e Attività	3
Art. 4) Volontario e attività di volontariato	8
ASSOCIATI	8
Art. 5) Ammissione	8
Art. 6) Diritti e doveri	10
Art. 7) Perdita della qualifica di associato	10
ORGANI ASSOCIATIVI	11
Art. 8) Organi sociali	11
Art. 9) Assemblea	11
Art. 10) Compiti dell'Assemblea	12
Art. 11) Assemblea ordinaria	13
Art. 12) Assemblea straordinaria	13
Art. 13) Consiglio Direttivo	13
Art. 14) Presidente	15
Art. 15) Organo di controllo	15
Art. 16) Organo di Revisione legale dei conti	16
ASPETTI GESTIONALI	16
Art. 17) Libri sociali	16
Art. 18) Risorse economiche e patrimoniali	16
Art. 19) Bilancio e rendicontazione	17
Art. 20) Bilancio sociale	17
Art. 21) Divieto di distribuzione degli utili e l'obbligo di utilizzo del patrimonio	17
art. 22) Convenzioni	17
art. 23) Personale retribuito	18
art. 24) Responsabilità dell'Associazione	18
SCIoglimento	18

art. 25) Devoluzione del patrimonio	18
DIPOSIZIONI FINALI.....	18
art. 26) Norma di rinvio.....	18



3)

4)

5)



PRINCIPI GENERALI

ART. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.ii.mm., di seguito indicato come CTS, del Codice civile e della normativa in materia, Organizzazione di Volontariato denominata: ASSOCIAZIONE CIECHI, IPOVEDENTI E INVALIDI LUCANI A.C.I.I.L. ODV, di seguito A.C.I.I.L. ODV, la quale assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del RUNTS, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione, quindi, potrà spendere e utilizzare la denominazione di Organizzazione di Volontariato o l'acronimo di ODV e, in aggiunta, la denominazione di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo di ETS solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Essa ha durata illimitata

L'Associazione ha sede legale in in Potenza, in Via Largo Don Uva n° 4.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti dal parte del Legale rappresentante.

L'Associazione potrà, inoltre, istituire sezioni o sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2) EFFICACIA DELLO STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del c.c., e agisce nel rispetto del CTS, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.

ART. 3) FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà.

ART. 1) DEFINIZIONE E SCOPO

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare della Provincia di Palermo, in conformità con le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il presente regolamento si applica a tutti i beni immobiliari di proprietà della Provincia di Palermo, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso.

Il presente regolamento è adottato in esecuzione dell'articolo 50 del Regolamento Comunale n. 1 del 1992, con il quale la Provincia di Palermo ha delegato alla Giunta Provinciale il potere di emanare regolamenti in materia di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare.

ART. 2) EFFETTI DELLA LEGGE

La presente legge ha effetto di legge provinciale e produce i suoi effetti a partire dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il presente regolamento è adottato in esecuzione dell'articolo 50 del Regolamento Comunale n. 1 del 1992, con il quale la Provincia di Palermo ha delegato alla Giunta Provinciale il potere di emanare regolamenti in materia di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare.

ART. 3) DISPOSIZIONI FINALI

La presente legge è approvata dalla Giunta Provinciale e produce i suoi effetti a partire dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.



L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- istituire un centro di documentazione mediante l'informazione nell'ambito Regionale e Nazionale, pubblicare un proprio organo di stampa sia in nero che nella scrittura per non vedenti, registrato su audio, videocassetta e cd nonché diffondere notizie tramite mas media;
- collaborare con tutte le strutture sanitarie per la profilassi per la prevenzione della cecità e per il recupero visivo e sanitario degli ipovedenti e diversamente abili;
- intervenire presso gli organi di Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni e dei vari Enti Pubblici e privato per ottenere le provvidenza in favore dei minori della vista nel campo dell'istruzione ,del lavoro, della sicurezza sociale , dell'autonomia e mobilità, della cultura e dello sport;

L'Associazione persegue le finalità di cui al comma precedente attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale, di cui dell'art. 5 del CTS, prevalentemente in favore di terzi ,avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni attraverso le quali si esplicheranno le attività di interesse generale si concretizzeranno in

1. promuovere, in forma diretta e indiretta, la crescita umana, culturale, professionale, civile, economica e sociale dei non vedenti, ipovedenti e dei soggetti diversamente abili;
2. sviluppare a tutti i livelli istituzionali ed amministrativi col coinvolgimento delle organizzazioni sociali, delle famiglie e dei diretti interessati, una sistematica e positiva azione di rimozione di tutti quei fattori di esclusione o di ostacolo alla realizzazione della piena cittadinanza Sociale, dando ad essi la dignità e la

Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è prevista la compilazione e l'uso. È vietata espressamente la ristampa, la riproduzione o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Provinciale del Carcere.

Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è prevista la compilazione e l'uso. È vietata espressamente la ristampa, la riproduzione o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Provinciale del Carcere.



Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è prevista la compilazione e l'uso. È vietata espressamente la ristampa, la riproduzione o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Provinciale del Carcere.

Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è prevista la compilazione e l'uso. È vietata espressamente la ristampa, la riproduzione o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Provinciale del Carcere.

Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è prevista la compilazione e l'uso. È vietata espressamente la ristampa, la riproduzione o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Provinciale del Carcere.

Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è prevista la compilazione e l'uso. È vietata espressamente la ristampa, la riproduzione o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Provinciale del Carcere.

Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è prevista la compilazione e l'uso. È vietata espressamente la ristampa, la riproduzione o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Provinciale del Carcere.

Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è prevista la compilazione e l'uso. È vietata espressamente la ristampa, la riproduzione o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Provinciale del Carcere.

responsabilità di essere protagonisti del proprio destino e compartecipi a pieno titolo del consorzio civile;

3. intraprendere tutte le iniziative possibili per favorire la riabilitazione, la formazione e la cultura delle categorie, attivando in proprio o , in collaborazione, con altri enti pubblici o privati, corsi di formazione ed aggiornamento;
4. promuovere e favorire la mobilità e l'integrazione degli stranieri affetti da minorazioni visive e diversamente abili in Basilicata ed analogamente dei Lucani all'Esterio sia per ragioni di studio, che di lavoro o per motivi sociali;
5. garantire la perequazione di tutti i diversamente abili a prescindere dalle cause che ne ha determinato lo stato di invalidità;
6. collaborare con tutte le strutture sanitarie per la profilassi per la prevenzione della cecità e per il recupero visivo e sanitario degli ipovedenti e diversamente abili;
7. istituire nella stessa regione un centro che possa dare assistenza con personale qualificato sulle protesi e sugli ausili per tutti i diversamente abili con l'aiuto delle aziende del settore, al fine di permettere ai soci e a chi ne avrà bisogno di essere assistiti anche in questo settore.
8. creare ove possibile un vero e proprio servizio di trasporto per diversamente abili, al fine di adempiere alle esigenze basilari come: andare al lavoro o eseguire le normali azioni quotidiane, come fare la spesa, andare alla posta, recarsi presso le strutture territoriali governative, e o soddisfare le esigenze più particolari, come: visite specialistiche, commissioni varie e quant'altro. Il tutto da svolgersi nella propria area comunale, provinciale, regionale e se necessario in tutto il territorio nazionale.
9. istituire ed organizzare nel proprio ambito un funzionale servizio finalizzato a salvaguardare gli interessi dei minorati visivi e dei diversamente abili e dei loro familiari e di tutti quei cittadini che ne rappresentino il bisogno rivolgendosi alle varie strutture di questa Associazione nei settori dell'assistenza e della previdenza, in particolare, compatibilmente con le vigenti disposizioni legislative in materia,
10. attivare ogni iniziativa per ottenere riconoscimenti internazionali dell'associazione medesima;
11. favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche materiali e psicologiche;
12. garantire l'integrazione sociale a tutti i diversamente abili per il miglioramento della vita umana e lavorativa;

1. La Commissione ha esaminato il progetto di legge e ha constatato che esso è conforme alle disposizioni della Costituzione e della legge n. 10 del 1958, concernente la riforma dell'ordinamento giudiziario.

2. La Commissione ha anche osservato che il progetto di legge è conforme alle disposizioni della legge n. 10 del 1958, concernente la riforma dell'ordinamento giudiziario.

3. La Commissione ha infine osservato che il progetto di legge è conforme alle disposizioni della legge n. 10 del 1958, concernente la riforma dell'ordinamento giudiziario.

4. La Commissione ha quindi osservato che il progetto di legge è conforme alle disposizioni della legge n. 10 del 1958, concernente la riforma dell'ordinamento giudiziario.

5. La Commissione ha infine osservato che il progetto di legge è conforme alle disposizioni della legge n. 10 del 1958, concernente la riforma dell'ordinamento giudiziario.

6. La Commissione ha quindi osservato che il progetto di legge è conforme alle disposizioni della legge n. 10 del 1958, concernente la riforma dell'ordinamento giudiziario.

7. La Commissione ha infine osservato che il progetto di legge è conforme alle disposizioni della legge n. 10 del 1958, concernente la riforma dell'ordinamento giudiziario.

8. La Commissione ha quindi osservato che il progetto di legge è conforme alle disposizioni della legge n. 10 del 1958, concernente la riforma dell'ordinamento giudiziario.

9. La Commissione ha infine osservato che il progetto di legge è conforme alle disposizioni della legge n. 10 del 1958, concernente la riforma dell'ordinamento giudiziario.

10. La Commissione ha quindi osservato che il progetto di legge è conforme alle disposizioni della legge n. 10 del 1958, concernente la riforma dell'ordinamento giudiziario.



- 
13. intervenire presso gli organi di Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni e dei vari Enti Pubblici e privato per ottenere le provvidenze in favore dei minori della vista nel campo dell'istruzione, del lavoro, della sicurezza sociale, dell'autonomia e mobilità, della cultura e dello sport;
 14. coinvolgere i diversamente abili e le loro famiglie in attività sportive e ricreative, permettendo così maggiori possibilità di riunire il gruppo associativo, organizzando incontri sportivi a livello regionale ed interregionale di qualsiasi disciplina sportiva.
 15. assumere ogni iniziativa presso gli organi legislativi ad ogni livello dello Stato e delle Regioni per ottenere una più equa e concreta legislazione sociale in favore della categoria dei diversamente abili;
 16. rappresentare e difendere tutti i diritti ed interessi dei diversamente abili, siano essi lavoratori o pensionati;
 17. istituire un centro di documentazione mediante l'informazione nell'ambito Regionale e Nazionale, pubblicare un proprio organo di stampa sia in nero che nella scrittura per non vedenti, registrato su audio, videocassetta e cd nonché diffondere notizie tramite mas media;
 18. istituire nel proprio ambito un servizio di auto aiuto con preparazione e fornitura di libri registrati in braille; costituendo un'adeguata biblioteca;
 19. promuovere le attività culturali come: opere teatrali, concerti di beneficenza, presentazione di mostre di opere artistiche e presentazione di libri.
 20. organizzare incontri di natura medico scientifica e quant'altro possa servire al fine di informare e aggiornare i diversamente abili sulla progressione della medicina e della scienza.
 21. assistenza ai soggetti affetti da diversa abilità ed ai soci bisognosi in uno stato di disagio economico, attivando iniziative, progetti ed aiuti concreti, al fine di dare aiuto psicologico, morale, fisico e materiale.
 22. gestire e diffondere l'informazione culturale attraverso l'uso dei blog e del web in generale;
 23. produrre, organizzare e promuovere spettacoli, manifestazioni, mostre, festival, rassegne, concorsi, seminari e convegni con l'intento di far conoscere, valorizzare e promuovere tutto ciò che afferisce ai settori della cultura e dell'arte;





24. fornire tutte le iniziative tendenti a realizzare attività culturali, ricreative, artistiche, turismo, soggiorni, cure termali, e altre attività che possono favorire e consolidare la socializzazione degli anziani, disabili e loro familiari;
25. creare un centro di incontro per dare ai Soci l'opportunità di trascorrere alcune ore serene e confortevoli, favorendo spunti di vita associativa;
26. promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale, ricreativa, ludico-sportiva, sociale e assistenziale per dare agli anziani momenti di impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva, anche attraverso incontri per reciproci scambi di idee e conoscenze in collegamento con le giovani generazioni e le scuole di ogni ordine e grado;
27. promuovere un'ampia collaborazione fra i Soci con comuni responsabilità assistenziali e ricreative.
28. incentivare l'organizzazione di iniziative per sostenere associati e non, in condizioni di indigenza, e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà e/o di autofinanziamento;
29. partecipazione agli spettacoli teatrali, cinematografici e in genere agli avvenimenti culturali, sportivi e ricreativi della vita cittadina;
30. promuovere un'ampia collaborazione fra i Soci con comuni responsabilità assistenziali e ricreative.
31. incentivare l'organizzazione di iniziative per sostenere associati e non, in condizioni di indigenza, e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà e/o di autofinanziamento;
32. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto del CTS, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta delle finalità istituzionali.

Per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, l'Associazione può stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.



ART. 4) VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purchè non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e che risultano assicurati ai sensi del precedente comma.

ASSOCIATI

ART. 5) AMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, del CTS le Organizzazioni di volontariato sono associazioni costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre Organizzazioni di volontariato.

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta

ART. 1. SCOPO E OBIETTIVO

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare della Pubblica Amministrazione, al fine di garantire l'efficienza e l'economicità dell'amministrazione stessa.

Il regolamento si applica a tutti i beni immobiliari di proprietà della Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso.

Il regolamento è diviso in tre sezioni: la prima sezione disciplina la gestione e la manutenzione dei beni immobiliari; la seconda sezione disciplina la gestione e la manutenzione dei beni mobiliari; la terza sezione disciplina la gestione e la manutenzione dei beni finanziari.

Il regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Pubblica Amministrazione, su proposta del Sindaco, e pubblicato sul sito internet della Pubblica Amministrazione.

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet della Pubblica Amministrazione.

Il regolamento è applicato da tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione, in conformità con le disposizioni del presente regolamento.

ART. 2. DEFINIZIONI

ART. 2.1. DEFINIZIONI

Per "beni immobiliari" si intende qualsiasi bene immobile, indipendentemente dalla sua destinazione d'uso, che sia di proprietà della Pubblica Amministrazione.

Per "beni mobiliari" si intende qualsiasi bene mobile, indipendentemente dalla sua destinazione d'uso, che sia di proprietà della Pubblica Amministrazione.

Per "beni finanziari" si intende qualsiasi bene finanziario, indipendentemente dalla sua destinazione d'uso, che sia di proprietà della Pubblica Amministrazione.

collaborazione, operare per i suddetti scopi, decidendo altresì di osservare il presente statuto.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di solidarietà e promozione sociale che l'Associazione si propone.

Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. In questo ultimo caso gli enti devono perseguire finalità compatibili e/o complementari a quelle indicate nel precedente art.3. In questo caso la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo i criteri non discriminatori di cui al comma 2 del presente articolo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni o da persone con limitata capacità giuridica dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale e/o tutelare, che risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne o della persone con limitata capacità giuridica.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.



L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6) DIRITTI E DOVERI

Hanno il diritto di:

- ✓ eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ✓ essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- ✓ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- ✓ esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;
- ✓ votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- ✓ denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;

e il dovere di:

- ✓ rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- ✓ rispettare le delibere degli organi sociali;
- ✓ partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- ✓ non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- ✓ versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 7) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente articolo 6 del presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 8) ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali dell'Associazione:

- Assemblea degli associati,
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);
- Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017);

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9) ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Se sono associati altri ETS questi hanno a disposizione massimo 5 voti in proporzione al numero degli iscritti.

Chrysanthemum



NOTES

1.17.1032 (MAY 1981) (8.7.1A)

2. *Adaptation of the model to the data*

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati.

Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea si considera il numero di soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10) COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in basso e non deve essere diffuso pubblicamente. È vietata espressamente la ristampa, l'uso non autorizzato o la divulgazione non consentita senza permesso scritto dalla Direzione.

Al fine di garantire la massima sicurezza, questo documento è stato protetto con una password che sarà fornita separatamente.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in basso e non deve essere diffuso pubblicamente. È vietata espressamente la ristampa, l'uso non autorizzato o la divulgazione non consentita senza permesso scritto dalla Direzione.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in basso e non deve essere diffuso pubblicamente. È vietata espressamente la ristampa, l'uso non autorizzato o la divulgazione non consentita senza permesso scritto dalla Direzione.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in basso e non deve essere diffuso pubblicamente. È vietata espressamente la ristampa, l'uso non autorizzato o la divulgazione non consentita senza permesso scritto dalla Direzione.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in basso e non deve essere diffuso pubblicamente. È vietata espressamente la ristampa, l'uso non autorizzato o la divulgazione non consentita senza permesso scritto dalla Direzione.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in basso e non deve essere diffuso pubblicamente. È vietata espressamente la ristampa, l'uso non autorizzato o la divulgazione non consentita senza permesso scritto dalla Direzione.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in basso e non deve essere diffuso pubblicamente. È vietata espressamente la ristampa, l'uso non autorizzato o la divulgazione non consentita senza permesso scritto dalla Direzione.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in basso e non deve essere diffuso pubblicamente. È vietata espressamente la ristampa, l'uso non autorizzato o la divulgazione non consentita senza permesso scritto dalla Direzione.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in basso e non deve essere diffuso pubblicamente. È vietata espressamente la ristampa, l'uso non autorizzato o la divulgazione non consentita senza permesso scritto dalla Direzione.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE TERRITORIALE

UFFICIO TERRITORIALE

- 1. Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in basso e non deve essere diffuso pubblicamente. È vietata espressamente la ristampa, l'uso non autorizzato o la divulgazione non consentita senza permesso scritto dalla Direzione.
- 2. Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in basso e non deve essere diffuso pubblicamente. È vietata espressamente la ristampa, l'uso non autorizzato o la divulgazione non consentita senza permesso scritto dalla Direzione.
- 3. Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in basso e non deve essere diffuso pubblicamente. È vietata espressamente la ristampa, l'uso non autorizzato o la divulgazione non consentita senza permesso scritto dalla Direzione.
- 4. Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in basso e non deve essere diffuso pubblicamente. È vietata espressamente la ristampa, l'uso non autorizzato o la divulgazione non consentita senza permesso scritto dalla Direzione.
- 5. Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in basso e non deve essere diffuso pubblicamente. È vietata espressamente la ristampa, l'uso non autorizzato o la divulgazione non consentita senza permesso scritto dalla Direzione.



- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 13 del presente statuto;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 12) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 13) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.



Il Consiglio Direttivo è composto, sempre in numero dispari e nel rispetto del criterio di alterità degli organi associativi, da numero minimo di 3 a un numero massimo di 11 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- delibera sulle richieste di ammissione e sulla esclusione dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero

superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza

ART. 14) PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il VicePresidente, eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15) ORGANO DI CONTROLLO

Qualora siano superati per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

...che, come si è visto, non è un semplice fatto di ordine cronologico, ma che ha una sua logica interna, che si esprime in una serie di atti e di omissioni, in una serie di scelte e di responsabilità.

ART. 14) PRESIDENTE

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Egli è eletto per un periodo di sette anni, rinnovabile una volta.

Il Presidente della Repubblica ha il diritto di grazia e di indulto, e può concedere, sotto la sua firma, la commutazione della pena.

Il Presidente della Repubblica ha il diritto di concedere la grazia e l'indulto, e può concedere, sotto la sua firma, la commutazione della pena.

Il Presidente della Repubblica ha il diritto di concedere la grazia e l'indulto, e può concedere, sotto la sua firma, la commutazione della pena.

Il Presidente della Repubblica ha il diritto di concedere la grazia e l'indulto, e può concedere, sotto la sua firma, la commutazione della pena.

ART. 15) CORTE DI COSTITUZIONE

La Corte di Costituzione è composta da cinque giudici, eletti per un periodo di nove anni, rinnovabile una volta.

La Corte di Costituzione ha il compito di giudicare sulla legittimità delle leggi e degli atti dell'amministrazione dello Stato, e di risolvere i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato.

La Corte di Costituzione ha il compito di giudicare sulla legittimità delle leggi e degli atti dell'amministrazione dello Stato, e di risolvere i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato.

La Corte di Costituzione ha il compito di giudicare sulla legittimità delle leggi e degli atti dell'amministrazione dello Stato, e di risolvere i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato.

La Corte di Costituzione ha il compito di giudicare sulla legittimità delle leggi e degli atti dell'amministrazione dello Stato, e di risolvere i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato.



L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 16) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 D. Lgs 117/2017, può deliberare di nominare – nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo – un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ASPETTI GESTIONALI

ART. 17) LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 18) RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;

La Commissione ha esaminato le richieste di autorizzazione presentate dalla società "Società per Azioni" e dalla "Società per Azioni" e ha deliberato di concedere l'autorizzazione alla prima e di rifiutarla alla seconda. La Commissione ha inoltre deliberato di concedere l'autorizzazione alla terza e di rifiutarla alla quarta.

ART. 17. - ORGANISMO DI RIFERIMENTO E LA SUA COMMISSIONE

1. L'organismo di riferimento è costituito da un comitato di esperti, nominati dal Ministero della Sanità, che ha il compito di valutare le richieste di autorizzazione e di fornire pareri alla Commissione. La Commissione ha il compito di deliberare sulle richieste di autorizzazione e di adottare le misure necessarie per la protezione della salute pubblica.



ASSETTI GESTIONALI

ART. 18. - ISTRUZIONI

1. Le istruzioni sono emanate dal Ministero della Sanità e hanno lo scopo di definire le procedure da seguire per la valutazione delle richieste di autorizzazione.
2. Il comitato di esperti è costituito da un numero di membri pari a quello delle società che hanno presentato le richieste di autorizzazione.
3. Il comitato di esperti ha il compito di valutare le richieste di autorizzazione e di fornire pareri alla Commissione. La Commissione ha il compito di deliberare sulle richieste di autorizzazione e di adottare le misure necessarie per la protezione della salute pubblica.
4. La Commissione ha il compito di adottare le misure necessarie per la protezione della salute pubblica.

ART. 19. - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le disposizioni finali e transitorie sono emanate dal Ministero della Sanità e hanno lo scopo di definire le procedure da seguire per la valutazione delle richieste di autorizzazione.
2. Le disposizioni finali e transitorie sono emanate dal Ministero della Sanità e hanno lo scopo di definire le procedure da seguire per la valutazione delle richieste di autorizzazione.

- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19) BILANCIO E RENDICONTAZIONE

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi MLPS e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 20) BILANCIO SOCIALE

Il bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E L'OBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22) CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le



- l'operatore, che in base al proprio
- a tal fine, può beneficiare
- della tariffa agevolata
- in base al proprio
- non oltre il limite massimo di

Il presente articolo si applica alle attività di gestione dei rifiuti, che sono considerate attività di pubblica utilità, e alle attività di gestione dei rifiuti, che sono considerate attività di pubblica utilità.

Il presente articolo si applica alle attività di gestione dei rifiuti, che sono considerate attività di pubblica utilità, e alle attività di gestione dei rifiuti, che sono considerate attività di pubblica utilità.

ART. 19) ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Il presente articolo si applica alle attività di gestione dei rifiuti, che sono considerate attività di pubblica utilità, e alle attività di gestione dei rifiuti, che sono considerate attività di pubblica utilità.

Il presente articolo si applica alle attività di gestione dei rifiuti, che sono considerate attività di pubblica utilità, e alle attività di gestione dei rifiuti, che sono considerate attività di pubblica utilità.

Il presente articolo si applica alle attività di gestione dei rifiuti, che sono considerate attività di pubblica utilità, e alle attività di gestione dei rifiuti, che sono considerate attività di pubblica utilità.

ART. 20) ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Il presente articolo si applica alle attività di gestione dei rifiuti, che sono considerate attività di pubblica utilità, e alle attività di gestione dei rifiuti, che sono considerate attività di pubblica utilità.

ART. 21) DISTINTO DI DISTRIBUZIONE DEI RIFIUTI

Il presente articolo si applica alle attività di gestione dei rifiuti, che sono considerate attività di pubblica utilità, e alle attività di gestione dei rifiuti, che sono considerate attività di pubblica utilità.

ART. 22) CONCLUSIONI

Il presente articolo si applica alle attività di gestione dei rifiuti, che sono considerate attività di pubblica utilità, e alle attività di gestione dei rifiuti, che sono considerate attività di pubblica utilità.

modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 23) PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione.

ART. 24) RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

SCIoglimento

ART. 25) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

DIPOSIZIONI FINALI

ART. 26) NORMA DI RINVIO

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.